

## Oggetto: **Applicazione dell'imposta di bollo**

*A decorrere dal 1° gennaio 2012, il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto nuove disposizioni in materia di imposta di bollo, le cui principali novità sono di seguito sintetizzate:*

### ➤ **Conti Correnti e Libretti di Risparmio:**

- introduzione per la prima volta dell'imposta di bollo sui libretti di risparmio postale;
- istituzione di una soglia di esenzione dal pagamento dell'imposta quando il valore medio di giacenza, nel periodo rendicontato, dei conti correnti e dei libretti postali è complessivamente non superiore a euro 5.000,00

### ➤ **Prodotti Finanziari e di Investimento** (Depositi Titoli, Rubriche Fondi, Buoni Fruttiferi Postali – “BFP”, Depositi Vincolati, Polizze di ramo III e ramo V):

- introduzione di una tassazione proporzionale su tutti i prodotti finanziari in luogo della previgente tassazione progressiva per scaglioni di valore, in precedenza applicata sui soli depositi titoli;
- introduzione dell'imposta di bollo sui buoni postali fruttiferi (ad eccezione dei buoni fruttiferi postali il cui valore di rimborso è complessivamente non superiore a euro 5.000,00), sui fondi comuni di investimento, sui depositi vincolati e sulle polizze assicurative di ramo III e ramo V;
- cumulo, per la determinazione dell'imposta, di tutti i prodotti detenuti aventi la medesima intestazione (ad eccezione dei prodotti finanziari assicurativi – polizze ramo III e V - che cumulano separatamente – e dei BFP cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009);
- determinazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato o, in assenza di rendicontazione periodica, al 31 dicembre di ogni anno.

## **CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO**

L'imposta viene addebitata nella misura annua di euro 34,20, per le persone fisiche, e di euro 100,00 per soggetti diversi dalle persone fisiche. In caso di apertura o estinzione del conto o del libretto in corso d'anno, l'imposta è commisurata al numero di giorni di apertura degli stessi (se l'importo così determinato è inferiore a euro 1,00 sarà comunque applicata un'imposta pari a euro 1,00).

In caso di più rapporti di conto corrente o di libretti di risparmio identicamente intestati, l'imposta di bollo è dovuta per ciascun esemplare di estratto conto e comunque per singolo rapporto.

In caso di apertura o estinzione del conto corrente o del libretto nel corso del periodo rendicontato, l'imposta annua è commisurata al numero di giorni di effettiva vigenza del rapporto.

L'imposta non è dovuta, qualora il cliente persona fisica risulti intestatario di uno o più rapporti il cui valore medio di giacenza, sia singolo che cumulato, nel periodo rendicontato sia pari o inferiore a euro 5.000,00.

Ai fini dell'esenzione, in presenza di più conti e/o libretti con medesima intestazione, il calcolo della giacenza media viene eseguito cumulando separatamente i conti correnti, intrattenuti presso Poste Italiane, e i libretti, emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

Nel caso in cui, la sommatoria delle giacenze medie dei conti correnti o dei libretti risulti superiore a euro 5.000,00, l'imposta di bollo si rende dovuta nella misura di euro 34,20 per ciascun conto corrente o libretto, indipendentemente dalla giacenza media presente sul singolo rapporto.

L'imposta di bollo sui conti correnti è applicata da Poste Italiane al termine del periodo rendicontato (mese, trimestre, semestre, anno) ovvero alla data di estinzione del rapporto, mentre sui libretti è applicata al 31 dicembre di ciascun anno, ovvero, alla data di estinzione del rapporto.

## **PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO**

Per i prodotti finanziari e di investimento l'imposta viene applicata, per il 2012, nella misura proporzionale dello 0,1% e, a partire dal 1 gennaio 2013, nella misura proporzionale dello 0,15%, con un importo minimo di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, con un importo massimo di euro 1.200,00. A decorrere dall'anno 2013, l'imposta di bollo è applicata con un limite massimo annuo di euro 4.500,00 solo nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il calcolo viene eseguito cumulando tutti i prodotti finanziari detenuti (ad eccezione dei prodotti finanziari assicurativi - Polizze ramo III e V - e dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi prima del 1° Gennaio 2009), a parità di intestazione, tenendo conto del valore di mercato dei prodotti o, in assenza di questo, del loro valore nominale o di rimborso. In mancanza di tali valori, si considera il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario.

L'imposta non è dovuta se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato, non sono presenti prodotti finanziari e non sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso.

Non è altresì dovuta per i buoni fruttiferi postali il cui valore di rimborso è complessivamente non superiore a euro 5.000,00 (non concorrono alla determinazione della soglia di esenzione i buoni postali cartacei emessi prima del 1 gennaio 2009).

Per i depositi titoli, i depositi vincolati e le quote di fondi comuni di investimento, l'imposta viene assolta alla fine del periodo rendicontato e, comunque, all'atto dell'estinzione del rapporto commisurando l'imposta stessa all'effettiva durata del rapporto (se l'importo così determinato è inferiore a euro 1,00 sarà comunque applicata un'imposta pari a euro 1,00).

Per i buoni fruttiferi postali cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2009 e per tutti i buoni fruttiferi postali dematerializzati, l'imposta di bollo viene contabilizzata ed accantonata al 31 dicembre di ciascun anno di vita del prodotto, ma viene addebitata solo all'atto del rimborso.

I buoni fruttiferi postali cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009 non vengono cumulati con gli altri prodotti finanziari eventualmente detenuti e l'imposta proporzionale, calcolata sul valore nominale del buono al 31/12 di ciascun anno di vita del prodotto, viene contabilizzata ed accantonata a tale data, ma addebitata solo in fase di rimborso.

Per tali ultimi prodotti, qualora l'imposta totale dovuta, cumulata su più anni, risulti inferiore al minimo di euro 1,81, sarà comunque addebitato il predetto importo quale imposta minima stabilita dalla legge per tali prodotti.

Per i prodotti finanziari assicurativi - Polizze di Ramo III e Ramo V - l'imposta viene applicata dalla Compagnia in caso di liquidazione (scadenza, riscatto totale o parziale e sinistro) nella misura proporzionale dello 0,1% per il 2012 e, a partire dal 2013, nella misura proporzionale dello 0,15%, con un importo minimo di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, con un importo massimo di euro 1.200,00. A decorrere dall'anno 2013, l'imposta di bollo è applicata con un limite massimo annuo di euro 4.500,00 solo nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'imposta viene determinata applicando al valore lordo di rimborso a scadenza la percentuale stabilita dalla legge e rapportando l'importo così ottenuto al periodo rendicontato dal 1 gennaio 2012, tenendo in ogni caso conto dell'ammontare complessivo delle polizze intestate al medesimo contraente

Di seguito alcuni esempi di applicazione dell'imposta di bollo:

## **Esempio n. 1**

*Caso di cliente con solo deposito titoli – imposta minima*

Deposito titoli con Azioni ed Obbligazioni - valore ai prezzi di mercato al 31/12/12 → € 12.550,00 → viene addebitata l'imposta minima € 34,20  
(l'imposta viene assolta mediante addebito sul conto di regolamento legato al deposito titoli)

## **Esempio n. 2**

*Caso di cliente con solo deposito titoli – imposta proporzionale*

Deposito titoli con Obbligazioni - valore ai prezzi di mercato al 31/12/12 → € 53.600,00 → si applica l'aliquota proporzionale dello 0,1% → viene addebitata l'imposta pari ad € 53,60  
(l'imposta viene assolta mediante addebito sul conto di regolamento legato al deposito titoli)

## **Esempio n. 3**

*Caso di cliente con più prodotti finanziari*

- Deposito titoli con Azioni - valore ai prezzi di mercato al 31/12/12 → € 10.400,00 → 1 per mille = € 10,40
- Polizza Ramo III - valore al 31/12/2012 → € 3.000,00 → 1 per mille = € 3,00
- BFP – valore netto di rimborso al 31/12/2012 → € 3.000,00 → esenzione (valore inferiore alla soglia di esenzione di € 5.000,00)

A fronte della situazione prospettata l'imposta sarà applicata come segue:

- relativamente alle Azioni presenti nel Deposito Titoli, sarà addebitata l'imposta minima di € 34,20 sul conto di regolamento collegato al deposito stesso
- relativamente alla Polizza, la Compagnia accantonerà l'imposta minima di € 34,20 che sarà addebitata al momento della liquidazione (scadenza, riscatto totale o parziale e sinistro)
- per i BFP non verrà addebitata l'imposta di bollo in quanto il valore di rimborso risulta inferiore alla "soglia di esenzione"

***Per ulteriori chiarimenti ed informazioni potrà rivolgersi all'Ufficio Postale più vicino o, in alternativa, contattare il Servizio "BancoPostarisponde" al Numero Verde 800.00.33.22.***